

# Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

**Modifica del 29 gennaio 2007**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999<sup>1</sup> sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

*1. Inserimento di una nuova agevolazione doganale per la voce di tariffa 1513.2190*

---

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1513. 21 90	Olio di palmisti, greggio	per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.9074	6.–

---

*2. Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 0809.2010, 0809.2011,  
0809.4012, 0809.4013, 0809.4092 e 0809.4093*

---

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
0809. 20 10 20 11	Ciliegie	per la fabbricazione di liquori	–.10
0809. 40 12 40 13	Prugne	per la fabbricazione di liquori	–.10
0809. 40 92 40 93	Prugne	per la fabbricazione di liquori	–.10

---

<sup>1</sup> RS 631.146.31

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.

29 gennaio 2007

Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz